

Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco STAR BALL

*La Commissione federale delle case da gioco
ha deciso in data 23 novembre 2000*

1. La domanda della richiedente di qualificare l'apparecchio automatico da gioco StarBall come un apparecchio automatico per i giochi di destrezza è respinta.
2. L'apparecchio automatico da gioco presentato è da considerarsi un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo.
3. L'installazione e la gestione degli apparecchi del tipo StarBall sono vietate (art. 4 cpv. 1 e art. 56 cpv. 1 lett. c LCG; art 58 segg. OCG).
4. La questione se l'apparecchio StarBall si presti ai giochi d'azzardo o se possa essere facilmente impiegato a tale scopo (manipolazione) è lasciata aperta.
5. La decisione e un'illustrazione dell'apparecchio automatico sono comunicate ai Cantoni (art. 61 cpv. 3 OCG).
6. Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, c/o studio legale Huber & Fraefel, Belpstrasse 16, casella postale 6626, 3003 Berna.

10 giugno 2003

Commissione federale delle case da gioco:
Il presidente, Benno Schneider